

Non si può escludere il reato di maltrattamenti solo perché la moglie reagisce

Annamaria Villafrate | 14 feb 2021

Per la Cassazione, occorre approfondire le dinamiche della coppia, un solo episodio di reazione della moglie al marito aggressivo non esclude il reato di maltrattamenti.



- [La reazione della donna non esclude il reato di maltrattamenti](#)
- [Un solo episodio di reattività non è significativo](#)
- [Cassazione: occorre confrontare le condotte di marito e moglie](#)

La reazione della donna non esclude il reato di maltrattamenti

Per la Cassazione il fatto che la moglie reagisca alle botte e alle ingiurie del marito non è sufficiente a ritenere che i coniugi siano reciprocamente aggressivi l'uno con l'altro, così come non si può desumere da un atteggiamento poco remissivo, l'assenza di una sudditanza psicologica.

Queste le motivazioni fornite dagli Ermellini nella [sentenza](#) n. 4681/2021 (sotto allegata) nel disporre l'annullamento della [sentenza](#) della Corte d'Appello, che ha assolto il marito dal delitto di maltrattamenti ai danni della ex moglie e lo ha prosciolto dal reato di lesioni per rimessione della [querela](#) da parte della donna.

Un solo episodio di reattività non è significativo

Decisione che però non convince il Procuratore Generale della Corte d'Appello, che contesta la [sentenza](#) per violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Procuratore segnala che la Corte ha ritenuto erroneamente come generiche le dichiarazioni della [persona offesa](#), la quale in realtà ha riferito con precisione di episodi specifici di "ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere maltrattata tutti i giorni."

Errata anche la valutazione della reattività della donna, visto che la stessa in una sola occasione si è limitata a gettare i piatti a terra, dopo aver scoperto l'intesa del marito con un'altra donna.

Il Procuratore dubita dell'esistenza di un contesto di aggressività reciproca, stante lo squilibrio del rapporto emerso.

Cassazione: occorre confrontare le condotte di marito e moglie

La Cassazione sposa i rilievi del Procuratore, ritenendo il ricorso fondato e disponendo l'annullamento della [sentenza](#) limitatamente al reato di maltrattamenti con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello.

Per gli Ermellini la Corte ritiene generiche le dichiarazioni della donna, ma non fornisce una motivazione in grado di scalfire il quadro probatorio che invece rappresenta una "condizione di costante assoggettamento della [persona offesa](#) alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell'intero ménage familiare."

La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sull'assenza da parte della donna di una condizione d'inferiorità, sulla base di un solo episodio in cui la stessa ha reagito, senza però indagare la valenza di tale reazione, così da risultano da chiarire le reali dinamiche comportamentali della coppia.

Il giudice dell'impugnazione ha omesso infatti di confrontare le condotte del marito e le reazioni della moglie "ciò che implicava tuttavia la verifica dell'inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione."

[Scarica pdf Cassazione n. 4681/2021](#)

Fonte: Non si può escludere il reato di maltrattamenti solo perché la moglie reagisce <https://www.studiocataldi.it/articoli/41129-non-si-puo-escludere-il-reato-di-maltrattamenti-solo-perche-la-moglie-reagisce.asp#ixzz6mYSbIOvI>  
( da [www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it) )

04681-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Il Presidente della Corte  
di Cassazione  
ha autorizzato  
il Presidente della  
Sesta Sezione Penale  
a sottoscrivere  
la presente sentenza  
in nome della  
Corte di Cassazione  
e a firmarla  
con il proprio  
nome e quello  
della Sezione  
in cui ha  
sottoscritto  
la sentenza  
in data  
20/01/2021  
Il Presidente della  
Sesta Sezione Penale  
/s/

Composta da

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Stefano Mogini       | - Presidente - | Sent. n. sez. 108 |
| Pierluigi Di Stefano |                |                   |
| Massimo Ricciarelli  | -relatore-     |                   |
| Maria Silvia Giorgi  |                | U.P. - 20/01/2021 |
| Pietro Silvestri     |                | R.G.N. 27610/20   |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da  
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari  
nei confronti di  
(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 28/10/2019 la Corte di appello di Bari ha riformato quella  
del G.U.P. del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2016, assolvendo (omissis)  
dal delitto di maltrattamenti in danno dell'ex moglie, perché il fatto non sussiste,  
e prosciogliendolo dal delitto di lesioni in danno della stessa per intervenuta  
remissione di querela.

LP  
SA

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari con riguardo al delitto di maltrattamenti di cui al capo A).

Deduca vizio di motivazione e violazione di legge.

In particolare segnala che la Corte si era basata solo sull'asserita genericità delle dichiarazioni della persona offesa, che in realtà fin dalla denuncia dell'aprile 2014 aveva parlato di specifici episodi di ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere stata maltrattata tutti i giorni.

Quanto al rilievo che i litigi non vedevano la persona offesa in posizione di passività, in quanto la stessa reagiva in modo aggressivo, emergeva dal verbale del 5/4/2016 che la predetta si era limitata in un'occasione a gettare a terra i piatti alla scoperta dell'intesa del marito con un'altra donna, ciò che non avrebbe potuto incidere sul regime di vita cui la donna era sottoposta.

Del resto l'assunto su cui la Corte si era basata implicava un diverso contesto familiare, connotato da soprusi reciproci, non equiparabile a quello venuto in evidenza nel caso di specie, in cui il rapporto era squilibrato.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte si è limitata a prospettare la genericità delle dichiarazioni accusatorie, senza fornire una motivazione che, confrontandosi con gli argomenti utilizzati dal primo Giudice, desse conto dell'effettiva inidoneità del compendio probatorio a rappresentare un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell'intero *menage* matrimoniale.

3. D'altro canto la Corte ha incentrato la propria valutazione sull'assunto dell'assenza di una posizione di inferiorità della persona offesa, facendo riferimento ad una reazione di lei, di cui ella stessa aveva dato conto, ma di cui non è stato

spiegato l'effettivo significato, al fine di lumeggiare le reali dinamiche comportamentali, nell'arco dell'intero rapporto matrimoniale.

Per contro, al fine di escludere la valenza delle condotte attribuite all'imputato, la Corte avrebbe dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia la verifica dell'inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.

4. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al delitto di maltrattamenti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.


**P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 20/1/2021

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Stefano Mogini

